

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Assemblea legislativa



AVVISO PUBBLICO

PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DEI CANDIDATI

ALLA NOMINA A REVISORI DEI CONTI

DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

*ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18
(Istituzione, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per
la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 -
del collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed
economica della gestione dell'ente)*

Normativa di riferimento

- Articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
- Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18 (Istituzione, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - del collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente)
- Legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale)
- Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, 8 febbraio 2012, n. 3

Il presente avviso pubblico è indetto a seguito dell'istituzione, presso l'Assemblea legislativa regionale della Regione Emilia-Romagna, dell'elenco regionale dei revisori dei conti (articolo 7 della l.r. 18/2012).

Il collegio dura in carica cinque anni a decorrere dalla data di nomina ed è composto da tre membri nominati dall'Assemblea legislativa regionale a seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti all'elenco. I suoi componenti non sono immediatamente rinominabili.

A) Requisiti

Possono chiedere l'iscrizione all'elenco coloro che siano in possesso dei requisiti per le nomine prescritti dall'art. 3 della l.r. 24/94 oltre che in possesso dei seguenti requisiti come specificati dalla Corte dei Conti, con deliberazione della Sezione delle Autonomie 8 febbraio 2012, n. 3:

1) iscrizione al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE);

2) anzianità di iscrizione, non inferiore a dieci anni, conseguita anche cumulativamente nel nuovo e nel vecchio regime, rispettivamente nel registro di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e nel registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) ovvero nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n.139 (Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della L. 24 febbraio 2005, n. 34);

3) esperienza maturata, per almeno cinque anni, come revisore dei conti negli enti territoriali di dimensioni medio-grandi (Province e Comuni superiori ai

50.000 abitanti) o negli enti del servizio sanitario, nelle università pubbliche e nelle aziende di trasporto pubblico locale di rilevante interesse in ambito regionale, ovvero, in alternativa, con lo svolgimento di incarichi, di pari durata e presso enti con analoghe caratteristiche, di responsabile dei servizi economici e finanziari;

4) acquisizione annuale di almeno dieci crediti formativi, riconosciuti dalla disciplina di settore, in materia di contabilità pubblica secondo percorsi di formazione e aggiornamento qualificati dall'acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei Conti esercita funzioni di controllo.

B) Cause di esclusione e incompatibilità

Non possono essere nominati coloro che si trovino nelle condizioni di cui alla normativa seguente:

- 1) articolo 4 della l.r. 24/94;
- 2) articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) e d) e comma 2, della l.r. 18/2012;
- 3) articolo 5 della l.r. 24/94.

C) Modalità e termini di presentazione delle domande

Le domande devono essere redatte utilizzando **esclusivamente** la modulistica allegata (All. n. 1), reperibile altresì nel sito web dell'Assemblea legislativa regionale della Regione Emilia-Romagna alla pagina "Trasparenza – Avvisi, bandi e concorsi dell'Assemblea legislativa regionale della Regione Emilia-Romagna" sezione "Amministrazione trasparente" sotto-sezione "Bandi di concorso".

Le dichiarazioni rese e sottoscritte, con firma non autenticata, nella domanda di iscrizione hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali di cui all'articolo 76 del citato d.p.r. 445/2000.

Il candidato deve, in particolare, attestare, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà il possesso dei requisiti e l'assenza di cause di esclusione e incompatibilità previste per la nomina, ovvero, dichiarare l'eventuale sussistenza di una causa rimuovibile di incompatibilità, esprimendo contestualmente la propria disponibilità, se nominato, a rimuovere detta causa entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina.

Alla domanda dovrà essere allegata copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Le domande di iscrizione devono essere presentate, a pena di esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul BURERT ovvero entro il 24 novembre, all'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna con una delle seguenti modalità alternative:

- tramite **propria casella di posta elettronica certificata** (PEC) all'indirizzo: PEIAssemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it; in tal caso dovrà essere inviata copia digitale in formato pdf della domanda di iscrizione sottoscritta e farà fede la data di invio;
- tramite **casella personale di mail ordinaria** all'indirizzo PEIAssemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it; in tal caso dovrà essere inviata copia digitale in formato pdf della domanda di iscrizione sottoscritta accompagnata da copia del proprio documento di identità e farà fede la data di ricezione;
- a mezzo **raccomandata r/r** alla Direzione Generale dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, v.le A. Moro, 50 - 40127 Bologna.

L'Assemblea legislativa regionale potrà trasmettere le comunicazioni relative al presente avviso all'indirizzo indicato dal richiedente. Il richiedente deve comunicare in modo esatto il suo recapito e deve comunicare tempestivamente l'eventuale cambio di indirizzo rispetto a quello indicato nella proposta di candidatura.

Non saranno prese in considerazione le domande di iscrizione presentate oltre il termine prescritto dal presente avviso.

D) Indennità e rimborso spese

Ai componenti del collegio spetta, così come previsto dall'art. 10 della l.r. 18/2012, una indennità pari al 30 per cento dell'indennità di carica del consigliere regionale, maggiorata del 50 per cento per il presidente del collegio, al netto di IVA e oneri; è dovuto, inoltre, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per gli spostamenti necessari per l'esercizio delle funzioni.

Avvertenze

L'Assemblea legislativa regionale si riserva di modificare, sospendere, revocare o non procedere alla nomina di cui al presente avviso qualora ricorrano motivi d'interesse pubblico o disposizioni normative in merito, senza che per i proponenti la candidatura insorga alcuna pretesa o diritto.

I candidati dovranno fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di esperire con immediatezza il controllo relativo alla veridicità delle dichiarazioni rese. Saranno altresì tenuti a produrre la documentazione che l'Amministrazione richiederà per la verifica dei requisiti dichiarati.

I soggetti nominati dovranno inoltre ottemperare agli adempimenti di cui all'art. 8 della l.r. 24/94 nonché agli obblighi di trasmissione dei dati previsti dall'art. 3 della legge regionale 30 marzo 2012, n. 1 "Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati. Disposizioni sulla trasparenza e l'informazione".

Sarà preso in considerazione, ai fini della valutazione del possesso dei requisiti, di cui al punto A, necessari per l'iscrizione nell'elenco dei candidati alla nomina di revisore dei conti della Regione Emilia-Romagna, esclusivamente quanto dichiarato nella domanda di iscrizione.

Al Direttore generale dell'Assemblea
legislativa regionale
Regione Emilia-Romagna
Viale A. Moro, 50
40127 Bologna

Oggetto: domanda di iscrizione nell'elenco regionale dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18 (Istituzione, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - del collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente).

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

residente a _____ prov. _____ c.a.p. _____

via/piazza _____

telefono _____ fax _____

e-mail _____

PEC _____

indicare l'indirizzo al quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni:

Dipendenti pubblici: ai sensi dell'articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.

dipendente di ente pubblico: ente di appartenenza (*denominazione ed indirizzo completo*)

.....

CHIEDE

di essere iscritto nell'elenco regionale dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18 (Istituzione, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - del collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente). A tal fine

- di non trovarsi nelle ipotesi previste quali cause di esclusione dall'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) e d) della l.r. 18/2012;
- di non trovarsi nelle ipotesi previste quali cause di incompatibilità dall'articolo 11, comma 2, della l.r. 18/2012 e dall'articolo 4 della l.r. 24/94;
- di non trovarsi nella condizione di cumulo di nomine di cui all'articolo 5 della l.r. 24/94;

ovvero (barrare la casella ove ricorra l'ipotesi indicata di seguito)

- di trovarsi nella/e seguente/i causa/e rimuovibile/i di incompatibilità previste dall'articolo 11, comma 2, della l.r. 18/2012 e dall'articolo 4 della l.r. 24/94 ovvero nella seguente condizione di cumulo di nomine di cui all'articolo 5 della l.r. 24/94:

e di essere disponibile, se nominato, a rimuoverla entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina, dandone immediato avviso alla Direzione generale – Assemblea legislativa regionale della Regione Emilia-Romagna– Viale A.Moro, 50 - 40127 Bologna.

Si allega alla presente copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del candidato.

Luogo _____, data _____

Il dichiarante

Informativa ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 30.06.2003 n. 196

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs.n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" (di seguito denominato "*Codice*"), l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle le informazioni che seguono in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Ai sensi dell'art.1, commi 2 e 4, del Codice Il trattamento di dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita di consenso.

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei dati *da lei stesso forniti, in qualità di interessato*, viene effettuata *al momento del ricevimento della domanda di iscrizione* nell'elenco regionale dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione Emilia-Romagna di cui al successivo punto 3.

3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati al fine dell'iscrizione nell'elenco regionale dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18 (Istituzione, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - del collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente).

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alla suddetta finalità. Al rifiuto del conferimento consegue l'impossibilità di gestire la proposta di candidatura.

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità di cui al punto 3, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità di cui al precedente punto 3 e, comunque, in modo da garantire la protezione e la sicurezza dei dati stessi secondo la normativa in materia di protezione dei dati personali. I dati sensibili e giudiziari sono, tra l'altro, trattati nel rispetto degli artt. 20, 21, 22, 65, co 2 lett. e) del Codice e del R.R. n. 1/2013, Allegato 1) Scheda 1

5. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Direzione generale dell'Assemblea legislativa e del Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, individuati quali Incaricati del trattamento.

Esclusivamente per le finalità prevista al precedente punto 3 possono venire a conoscenza dei dati personali soggetti terzi, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

Si informa che, ai sensi dell'art. 3, co 2, della l.r. n. 1/2012 "*Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati. Disposizioni sulla trasparenza e l'informazione*", i dati dei soggetti nominati verranno pubblicati sul portale Amministrazione Trasparente Regione Emilia-Romagna del sito istituzionale dell'Assemblea legislativa al seguente link: <http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/altri-contenuti/nominati-al/nominati-al> , con gli stessi contenuti e modalità previsti dall'art. 14 del D.lgs. n.33/2013.

6. Diritti dell'Interessato

Gli Interessati possono esercitare specifici diritti, ai sensi dell'art. 7 del "Codice", che di seguito si riporta:

Art. 7 D.lgs n. 196/2003 "Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti"

1. *L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.*
2. *L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:*
 - a) *dell'origine dei dati personali;*
 - b) *delle finalità e modalità del trattamento;*
 - c) *della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;*
 - d) *degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;*
 - e) *dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.*
3. *L'interessato ha diritto di ottenere:*
 - a) *l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;*
 - b) *la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;*
 - c) *l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.*
4. *L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:*
 - a) *per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;*
 - b) *al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.*

7. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 50, cap 40127, che ha designato quale Responsabile del trattamento, il Direttore Generale dell'Assemblea legislativa.

Quest'ultimo è altresì responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti di cui al precedente punto 6. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le relative richieste alla Segreteria della Direzione Generale dell'Assemblea legislativa -V.le A.Moro 50- 40127 Bologna - tel: 051 5275789 - 5695 - fax: 051 5275412 - Email: aldirgen@regione.emilia-romagna.it - Email certificata: ALDirGen@postacert.regione.emilia-romagna.it

Le richieste di cui all'art. 7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente

L'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento dell'Assemblea legislativa è pubblicato sulla Sezione Privacy del sito dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna al seguente link:

<http://www.assemblea.emr.it/lassemblea/struttura/servizi-e-uffici/funzionamento-gestione/privacy-1/privacy-in-assemblea-legislativa>

Luogo _____, data _____

Il dichiarante

Estratto della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. disposizioni sull'organizzazione regionale)

Art. 3 - Requisiti per le nomine

1. Tutte le persone chiamate a svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso qualsiasi ente, istituzione, associazione, impresa o soggetto giuridico di qualsiasi tipo in rappresentanza della Regione o per scelta di alcuno dei suoi organi, debbono possedere la onorabilità necessaria e l'esperienza adeguata per esercitare le dette funzioni, in relazione ai fini che la Regione intenda perseguire ed ai programmi che essa abbia adottato.

2. I requisiti di onorabilità non sussistono per coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui all'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni ed inoltre nei confronti di coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva a pena detentiva per uno dei reati previsti dal R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

3. I requisiti di esperienza vengono determinati di caso in caso dall'organo competente a provvedere alla nomina nel rispetto delle normative particolari. Occorre tuttavia che i nominati abbiano esercitato, anche come dipendenti, attività di amministrazione, direzione o controllo nel settore privato o pubblico.

Nota: il riferimento al R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 deve ora intendersi al D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"; il riferimento alla legge 19 marzo 1990, n. 55 deve ora intendersi al D.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190

Art. 4 – Incompatibilità

1. Le persone nominate alle funzioni di cui all'art. 3 presso i soggetti giuridici ivi indicati non devono trovarsi nelle situazioni di incompatibilità che siano prescritte per le funzioni da ricoprire.

2. In ogni caso sussiste incompatibilità con le funzioni di:

- a) membro del parlamento nazionale od europeo o di un Consiglio regionale, Sindaco o Assessore di un Comune avente oltre 20.000 abitanti, Presidente o Assessore di una Amministrazione provinciale;
- b) componente di organismi tenuti ad esprimere parere o ad esercitare qualsiasi forma di vigilanza sugli enti di cui all'art. 3, ovvero dipendente con funzioni direttive dei medesimi organismi;
- c) magistrato ordinario, amministrativo, contabile e di ogni altra giurisdizione speciale;
- d) avvocato o procuratore presso la Avvocatura dello Stato;
- e) membro delle Forze armate di Polizia, in servizio.

Art. 5 - Ambito di applicazione

3. Le nomine di cui al presente Capo non possono di regola essere cumulate; esse non sono rinnovabili per più di una volta: di regola la durata degli incarichi conferiti senza prefissione di termine non può superare i dieci anni. Ogni deroga deve essere adeguatamente motivata.

Art. 8 - Adempimenti successivi alla nomina

1. Il nominato provvede entro venti giorni:

- a) a dichiarare l'accettazione dell'incarico all'organo regionale competente e a dare atto dell'avvenuta cessazione di ogni eventuale situazione di incompatibilità;
- b) a dichiarare, sul proprio onore, l'appartenenza a società, enti o associazioni di qualsiasi genere quando tale appartenenza o il vincolo associativo possano determinare un conflitto di interessi

con l'incarico assunto, ovvero siano tali da rendere rilevante la conoscenza a garanzia della trasparenza e della imparzialità della pubblica Amministrazione.

c) a trasmettere copia della più recente dichiarazione dei redditi e della dichiarazione patrimoniale.

2. La dichiarazione di cui alla lettera b) del comma 1 viene integrata con riferimento alle appartenenze poste in essere successivamente. La dichiarazione di cui alla lettera c) del comma 1 deve essere aggiornata annualmente, per il periodo della carica, entro venti giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della denuncia dei redditi.

3. La mancanza o l'infedeltà delle dichiarazioni o degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 comporta la decadenza, salvo che non possa essere riconosciuta una colpa lieve o la buona fede.

Estratto della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18 (Istituzione, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - del collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente)

Art. 11 - Cause di esclusione ed incompatibilità

1. Fatte salve le previsioni di cui alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale), non sono comunque nominabili nell'incarico di componenti del collegio:

a) i consiglieri regionali, i membri della Giunta e gli amministratori degli enti dipendenti della Regione, nonché il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli stessi, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

b) i ministri e sottosegretari del governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e degli enti da essa dipendenti, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

c) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

d) coloro che sono legati alla Regione o agli enti dipendenti da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale.

2. I componenti del collegio non possono assumere incarichi o consulenze presso la Regione o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa.

Estratto della legge regionale 30 marzo 2012, n. 1 (Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati. Disposizioni sulla trasparenza e l'informazione)

Art. 3 - Anagrafe degli eletti e dei nominati

1. L'Assemblea legislativa e la Giunta regionale rendono disponibili sul portale Amministrazione Trasparente le informazioni e i documenti richiesti dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e dall'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, con riferimento ai Consiglieri regionali, al Presidente della Giunta regionale e agli assessori regionali.

2. Con le stesse modalità, contenuti e formati previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e dall'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto-legge n. 174 del 2012 convertito dalla legge n. 213 del 2012, l'Assemblea legislativa rende disponibili sul portale Amministrazione

Trasparente le informazioni e i documenti relativi ai titolari di cariche pubbliche elettive conferite dall'Assemblea legislativa.

3. Nel caso di inadempienza parziale o totale nella pubblicazione e trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013 e dalla relativa disciplina applicativa.

Estratto del codice civile

Art. 2382 - Cause di ineleggibilità e di decadenza

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Per presa visione _____
(firma del dichiarante)